

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

- VISTO** il Verbale dell'Assemblea di REA SpA in data 05 marzo 2020 con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione di REA SpA ed il relativo Presidente, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;
- VISTO** il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2020 con il quale sono stati attribuiti al Presidente, sia la legale rappresentanza che i poteri per consentire l'operatività della società sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
- VISTO** lo Statuto sociale vigente;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO** il D.Lgs 50/2016 e in particolare l'art.60 che consente l'affidamento di servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta;
- VISTO** il D.L. 76/2020 del 16/07/2020 *“Decreto Semplificazioni”* ed in particolare l'art.2 che disciplina l'affidamento dei contratti sopr soglia e l'art.8 co. 1 lettera c) dello stesso decreto con modalità semplificate, termini ridotti e scelta discrezionale del criterio di selezione delle offerte, salvi i limiti di cui all'art. 95 comma 3;
- VISTI** i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici;
- VISTE** le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 e gli atti attuativi al predetto D. Lgs. 50/2016;
- DATO ATTO** che è attualmente in essere un rapporto contrattuale relativo al carico, trasporto e trattamento di rifiuti ingombranti classificati con il C.E.R. 20.03.07, ma che tale contratto è in esaurimento;
- CONSIDERATO** che è necessario pertanto procedere ad un nuovo affidamento poiché il suddetto servizio è indispensabile per l'attività di Rea Spa che deve provvedere ad inviare a trattamento tale tipologia di rifiuto prodotta dai cittadini dei Comuni serviti;
- DATO ATTO** che alle condizioni attuali, alla luce della progettazione sviluppata dai competenti uffici, si ritiene possibile ottimizzare i risultati dell'affidamento e dell'esecuzione del servizio determinando una durata contrattuale pari a 24 mesi naturali e consecutivi;
- DATO ATTO** che trattasi di un servizio per il quale non ricorrono i presupposti di cui all'art.95 comma 3 e che l'oggetto del contratto e i contenuti contrattuali e progettuali a base dell'affidamento già rispondono esattamente ai fabbisogni nei termini voluti dalla committente, che la progettazione del servizio è stata effettuata nel dettaglio, che il servizio non è altrimenti eseguibile, e dunque che il servizio è da ritenere standardizzato per via del livello di progettazione sostanzialmente esecutiva predisposta dalla Committente, oltre che predeterminato nei caratteri essenziali dalle norme inderogabili di legge;
- RITENUTO** pertanto di poter aggiudicare con il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 lett. b) del d.lgs. 50/2016;
- TENUTO CONTO** dell'importo massimo stimato per l'esecuzione pari a Euro 576.000,00;

- CONSIDERATO** che le prestazioni, pur definite nell'oggetto, presentano caratteri parzialmente mutevoli riguardo al *quantum* ovvero al *quomodo* ovvero al *quando* della relativa esecuzione, e che pertanto possa meglio rispondere al fabbisogno di REA Spa un contratto flessibile, come è quello di Accordo Quadro, che consente anche di disporre di più di un Operatore Economico quale esecutore, per poter ordinare e distribuire l'esecuzione delle prestazioni tra più Operatori al fine di rispondere in modo più efficace alle prevedibili variazioni di necessità, riservandosi però la facoltà, nell'ipotesi in cui quanto sopra non sia fattibile per mancanza di operatori economici, di stipulare l'accordo quadro con 1 solo operatore economico;
- DATO ATTO** che l'affidamento non è suddiviso in Lotti perché il servizio risponde ad un'esigenza unitaria, connessa altresì con obblighi di legge e relativi autorizzazioni/controlli;
- CONSIDERATO** che l'efficacia dell'affidamento sarà subordinata all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali (di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed alle norme ad esso collegate) che dovranno essere validamente attestati e verificati come per legge;
- RILEVATA** la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria;

DETERMINA

Che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di Bizzarri Roger e che lo stesso proceda all'affidamento del contratto di Accordo Quadro indicato alle condizioni di seguito prescritte e comunque, anche per quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:

- ✓ Oggetto: Servizio di carico, trasporto e trattamento presso impianti di trattamento autorizzati di rifiuti ingombranti C.E.R. 20.03.07
- ✓ Durata del Contratto di Accordo Quadro: 24 mesi naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto
- ✓ Importo stimato massimo del corrispettivo: l'importo complessivo, stimato massimo, per l'esecuzione dell'intero Accordo Quadro, è pari a non oltre € 576.000,00
- ✓ Procedura di affidamento: Procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 e artt. 2 e 8 co. 1 lettera c) del Decreto semplificazioni 76/2020 con termini ridotti
- ✓ Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, comma 4 lettera b) D.Lgs. 50/2016;
- ✓ Modalità di esecuzione: come da Contratto di Accordo Quadro e relativi contratti specifici esecutivi dello stesso.

Ai fini dell'affidamento e poi dell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento sarà coadiuvato dal personale di REA Spa e in particolare dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) Stefano Turchi

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento all'acquisizione del CIG ed al compimento di tutti gli atti necessari.

Il contratto sarà firmato dal Legale Rappresentante.

Rosignano Solvay, 09 settembre 2020

Il Presidente del CdA
Dott. Stefano Piccoli

